SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2023, n. **63**.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Ambasciata d'Italia
Beirut

NOTE VERBALE N. 1679

L'Ambassade d'Italie à Beyrouth présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République libanaise et a l'honneur de se référer à l'Accord de Coopération dans le domaine de la Défense entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, fait à Beyrouth le 21 Juin 2004 et renouvelé par échange de notes verbales, en date du 25 juillet et du 16 septembre 2016.

Tout en réaffirmant l'esprit d'amitié fraternelle entre l'Italie et le Liban, ainsi que l'exigence de poursuivre les initiatives de coopération en cours entre les Ministères de la Défense et les forces armées des deux Pays, l'Ambassade d'Italie, au nom du Gouvernement de la République italienne, a l'honneur de proposer encore une fois le renouvellement de l'accord de coopération dans le domaine de la défense datant de 2004 pour une période additionnelle de 5 ans, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouvel Accord de Coopération dans le domaine de la Défense en cours de négociation.

L'Accord ainsi reconduit entrera en vigueur à la date de réception de la notification avec laquelle le Gouvernement de la République italienne communiquera officiellement l'achèvement des procédures internes de ratification prévues à cet effet.

Dans l'attente d'une telle notification, l'Ambassade d'Italie à Beyrouth demande à la République libanaise d'assurer que l'Accord continuera de produire ses effets temporairement.

L'Ambassade d'Italie à Beyrouth saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés l'assurance de sa plus haute considération.

Beyrouth, le 03 août 2021

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Palais Bustros
BEYROUTH

السفارة الإيطالية
بيروت

ترجمة غير رسمية

مذكرة شفهية

تهدي السفارة الإيطالية في بيروت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية وتتشرف بالإشارة إلى اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٠٤ والمجددة بموجب تبادل المذكرتين الشفهيتين بتاريخ ٢٥ تموز و١٦ أيلول ٢٠١٦.

في حين تؤكد من جديد روح الصداقة الأخوية بين إيطاليا ولبنان، وضرورة مواصلة مبادرات التعاون الجارية بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين، تتشرف سفارة إيطاليا، باسم الحكومة الإيطالية، باقتراح مرة أخرى تجديد اتفاقية التعاون في مجال الدفاع الموقعة في العام ٢٠٠٤ لفترة إضافية مدتها ٥ سنوات، بانتظار دخول حيز التنفيذ اتفاقية التعاون الجديدة في مجال الدفاع والتي هي حاليا قيد المناقشة.

يدخل الاتفاق المجدّد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاشعار الذي بموجبه تبلغ الحكومة الإيطالية رسميا انجاز إجراءات التصديق الداخلية اللازمة في هذا الخصوص.

في انتظار التبليغ المشار إليه أعلاه، تطلب السفارة الإيطالية في بيروت إلى الجمهورية اللبنانية ضمان سريان مفعول الاتفاق بشكل مؤقت.

تغتنم السفارة الإيطالية في بيروت هذه المناسبة لتعرب مجددا لوزارة الخارجية والمغتربين عن فائق تقديرها.

بيروت، في ٣ آب ٢٠٢١

وزارة الخارجية والمغتربين
قصر بسترس
بيروت

تهدي وزارة الخارجية والمغتربين أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية الإيطالية لدى لبنان، وبالإشارة إلى مذكرة السفارة رقم ١٦٧٩ تاريخ ٣ آب ٢٠٢١ التي يعرض بموجبها الجانب الإيطالي تمديد العمل باتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦، مع العلم بأن هذه الاتفاقية وقعت في بيروت بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٠٤، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٠٦، وتم سابقاً تجديد العمل بها لمدة خمس سنوات - بموجب تبادل مذكرتين شفويتين بين البلدين بتاريخ ٢٥ تموز و١٦ أيلول ٢٠١٦، انتهت بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢١،

وقد جاء في مذكرة السفارة رقم ١٦٧٩ ما يلي:

"التأكيد من جديد على روح الصداقة الأخوية بين إيطاليا ولبنان وضرورة مواصلة مبادرات التعاون الجارية بين وزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلدين، تتشرف سفارة إيطاليا، باسم الحكومة الإيطالية، بالاقتراح – مرة أخرى، تجديد اتفاقية التعاون في مجال الدفاع الموقعة في العام ٢٠٠٤ لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، بانتظار دخول اتفاقية التعاون الجديدة في مجال الدفاع – التي هي حالياً قيد المناقشة، حيز التنفيذ.

يدخل الاتفاق المجدد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام الاشعار الذي تبلغ بموجبه الحكومة الإيطالية رسمياً عن إنجاز إجراءات التصديق الداخلية اللازمة في هذا الخصوص.

وبانتظار التبليغ المشار إليه، تضمن الحكومة اللبنانية سريان مفعول الاتفاق بشكل مؤقت."

وفي هذا الإطار، يهم وزارة الخارجية والمغتربين الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اللبناني وفي جلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢٢ وافق على تمديد العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦،

وبالتالي، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تتشرف بإعلام الجانب الإيطالي عن قبول الحكومة اللبنانية الاقتراح المقدم من قبله، والوارد أصلاً في المذكرة الشفوية لسفارة إيطاليا لدى لبنان رقم ١٦٧٩ تاريخ ٣ آب ٢٠٢١، وبحيث تشكل مذكرة سفارة إيطاليا ورد الجانب اللبناني عليها بموجب هذه المذكرة اتفاقاً ما بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ الإشعار الذي ستصدره الحكومة الإيطالية والذي يفيد بانتهائها من إجراءاتها القانونية الداخلية اللازمة للإبرام، وبانتظار هذا الإخطار من الجانب الإيطالي، ستقوم الحكومة اللبنانية بتطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت.

تأمل وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة جمهورية إيطاليا لدى لبنان إخطار السلطات الإيطالية المختصة بما تقدم، وتغتنم هذه المناسبة لتعرب لها عن وافر تقديرها.

بيروت في: ٢٠٢٢/٤/٢١

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Stefano Soliman

سفارة الجمهورية الإيطالية

لبنان

REPUBBLICA LIBANESE
Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati

Centro Consultazioni Legali, Ricerche e Documentazione

N. in uscita: 351/15

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Libano, e ha l'onore di riferirsi alla nota verbale n. 1679 del 03/08/2021 con la quale la parte italiana propone di rinnovare l'accordo di cooperazione nell'ambito della difesa tra la Repubblica libanese e la Repubblica italiana per ulteriori 5 anni con scadenza 15 settembre 2026. Detto accordo è stato sottoscritto a Beirut il 21 giugno 2004 ed è entrato in vigore in data 16 settembre 2006. È stato precedentemente prorogato per 5 anni mediante lo scambio di due note verbali tra i due Paesi in data 25 luglio e 16 settembre 2016, e poi è giunto a termine in data 15 settembre 2021.

Il testo della nota verbale n.1679 verteva su quanto segue:

"Nel riaffermarsi lo spirito di amicizia e di fraternità tra l'Italia e il Libano e la necessità di proseguire le iniziative di cooperazione in corso tra i Ministeri della Difesa e le Forze armate dei due Paesi, l'Ambasciata d'Italia, a nome del Governo italiano, ha l'onore di proporre ancora una volta il rinnovo dell'accordo nell'ambito della difesa sottoscritto nell'anno 2004, per un periodo aggiuntivo di 5 anni, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo accordo nell'ambito della difesa, attualmente in fase di discussione.

L'accordo rinnovato entra in vigore alla data di ricezione della notifica con la quale la parte italiana informa ufficialmente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica previste al riguardo.

In attesa di ricevere tale notifica, il Governo libanese garantisce che l'accordo continua a produrre effetti in via temporanea."

In questo contesto, il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati tiene a segnalare che il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi in data 23 marzo 2022, ha approvato la proroga degli effetti dell'accordo in questione per ulteriori 5 anni, che scadono in data 15 settembre 2026.

A motivo di ciò, il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati ha l'onore di comunicare alla parte italiana che il Governo libanese ha accolto la proposta italiana, il cui contenuto è specificato nella nota verbale dell'Ambasciata d'Italia n. 1679 del 3 agosto 2021. Pertanto, la nota verbale dell'Ambasciata d'Italia e la risposta della parte libanese tramite la presente nota costituiscono un accordo tra la Repubblica libanese e la Repubblica italiana, che entrerà in vigore alla data della ricezione della notifica con la quale il Governo italiano informa ufficialmente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. In attesa di ricevere tale notifica dalla parte italiana, il Governo libanese attuerà l'accordo in via temporanea."

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati auspica che l'Ambasciata d'Italia in Libano notifichi quanto premesso alle autorità italiane competenti e coglie l'occasione per rinnovarle l'espressione della sua più alta considerazione..

Beirut, 21/04/2022

TIMBRO E FIRMA ILLEGIBILE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LIBANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 795):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro della difesa Guido CROSETTO, (Governo MELONI-I), il 20 gennaio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 4 aprile 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 640):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 aprile 2023 e il 3 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 9 maggio 2023.

23G00071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,40%, con godimento 1° novembre 2022 e scadenza 1° maggio 2033, undicesima e dodicesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.790 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre, 29 novembre 2022, nonché 31 gennaio, 24 febbraio e 30 marzo 2023 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,40% con godimento 1° novembre 2022 e scadenza 1° maggio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,40% avente godimento 1° novembre 2022 e scadenza 1° maggio 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al

capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03233

DECRETO 29 maggio 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.790 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 1° giugno 2023 e scadenza 1° agosto 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.500 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° agosto ed il 1° febbraio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° giugno 2023, sarà pari a 0,640331% lordo, corrispondente a un periodo di sessantuno giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03234

DECRETO 29 maggio 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle

direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.790 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio e 27 aprile 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,181%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,29% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2023, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03239

DECRETO 29 maggio 2023.

Determinazione dell'incidenza percentuale dell'ammontare dell'accisa specifica sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al «PMP-sigarette».

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicate al tabacco lavorato, con il quale si stabilisce che l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 per cento o superiore al 76,5 per cento dell'importo dell'onere fiscale totale calcolato come la somma del predetto elemento specifico, dell'accisa ad valorem e dell'IVA applicate alle sigarette aventi un prezzo di vendita corrispondente al prezzo medio ponderato di vendita al minuto calcolato con riferimento all'anno precedente;

Visto l'art. 39-*octies*, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

comma 3, lettera *a)*, con il quale è stabilito, in relazione all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, un importo specifico fisso, per l'anno 2023, di euro 28 per 1.000 sigarette;

comma 10-*bis*, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale del predetto importo specifico fisso sull'importo dell'onere fiscale totale, calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto rilevato in relazione all'anno precedente prevedendo, altresì, che qualora l'anzidetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui al predetto art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, con il medesimo decreto si provvede a rideterminare, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, il valore dell'importo specifico in modo da garantire che, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, dalla medesima rideterminazione, non derivino minori entrate erariali rispetto all'anno solare precedente;

Vista la comunicazione n. 54912 RU del 30 gennaio 2023 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilevato che il valore del predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette, per l'anno 2022, è risultato essere pari a euro 260,00 per 1.000 sigarette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2022, con il quale sono state delegate all'on. prof. Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, inclusa la firma di atti e provvedimenti ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera *a)* del citato decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'incidenza percentuale dell'importo fisso sull'importo dell'onere fiscale totale

1. L'incidenza percentuale dell'importo di cui all'art. 39-*octies*, comma 3, lettera *a)*, del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sull'importo dell'onere fiscale totale, calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette per chilogrammo convenzionale riferito all'anno 2022, risulta pari al 13,75 per cento.

2. Il valore dell'incidenza percentuale di cui al comma 1 risulta compreso nell'intervallo di cui all'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2023

Il Vice Ministro: LEO

23A03282

DECRETO 1° giugno 2023.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto l'art. 226 «Abrogazioni e disposizioni finali» del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove si stabilisce che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i relativi allegati, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2023 e, fatto salvo quanto disposto al comma 2, continua a produrre effetti fino alla data del 1° luglio 2023;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 62.759 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno disporre una prima emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo *step-up*), con godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2023;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information memorandum* del 1° giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una prima emissione di BTP Valore con le seguenti caratteristiche:

decorrenza:	13 giugno 2023;
scadenza:	13 giugno 2027;
interessi:	cedole nominali semestrali, pagabili il 13 giugno ed il 13 dicembre di ogni anno di durata del prestito, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi due anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una sola volta per i restanti due anni di vita del titolo (meccanismo *step-up*);
tasso cedolare annuo:	interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari definitivi sarà annunciata alla chiusura del collocamento, il giorno 9 giugno, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti pari al 3,25% per i primi due anni e al 4,00% per i successivi due anni;
extra premio finale di fedeltà:	pari allo 0,5% del capitale nominale sottoscritto riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (13 giugno 2027);
prezzo di emissione:	100% del valore nominale;
taglio unitario:	1.000 euro;
regolamento:	13 giugno 2023.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP Valore in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information memorandum* del 1° giugno 2023.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 5 giugno 2023 e terminerà alle ore 13,00 del 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (7 giugno), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (6 giugno) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (7 giugno). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (8 giugno), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente (7 giugno) dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 9 giugno 2023, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi durante il periodo di collocamento nonché i tassi cedolari annui definitivi fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (7 giugno) o del quarto giorno di collocamento (8 giugno), il decreto di accertamento verrà emanato, all'apertura della giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - BTP Valore - prima emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information memorandum* del 1° giugno 2023, sono: *a)* persone fisiche comunque classificate; *b)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *c)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *a)* e *b)*; *d)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *a)* e *b)*; *e)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *a)* e *b)*.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un accordo di sottoscrizione in data 1° giugno 2023, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario, verrà corrisposta una Commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a.

La commissione da attribuire ai co-dealers verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformità all'accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Valore viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,5% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della Finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 15 giugno 2023 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a..

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a..

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT, prima della data di regolamento dei titoli, mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e di proposte di acquisto immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i dealers, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 13 giugno 2023.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e all'«extra premio finale di fedeltà» di cui all'*Information memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali, immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione. I titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non attribuiscono alcun «extra premio finale di fedeltà» in conformità a quanto indicato nell'*Information memorandum* stesso.

Inoltre, i *dealers* ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «extra premio finale di fedeltà» al codice senza «extra premio finale di fedeltà»), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan).

Ai BTP Valore verrà assegnato un codice ISIN con l'«extra premio finale di fedeltà» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «extra premio finale di fedeltà», che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «extra premio finale di fedeltà» verrà sostituito dal codice ISIN senza «extra premio finale di fedeltà» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verrà corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «extra premio finale di fedeltà», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «extra premio finale di fedeltà» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Valore è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti («tasso cedolare annuo»). Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare fisso per i primi due anni e ad un tasso cedolare fisso superiore per i successivi due anni. I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 13 dicembre 2023 sino al 13 giugno 2025) e il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 13 dicembre 2025 sino al 13 giugno 2027), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo e quello applicabile al secondo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sarà non inferiore al 3,25% e quello applicabile al secondo periodo sarà non inferiore al 4,00%.

Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola semestrale («cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$\text{Cedola}_t = \frac{\text{Tasso cedolare annuo * valore nominale minimo}}{2}$$

dove:

Cedola_t indica una cedola;

Tasso cedolare annuo ha il significato dianzi specificato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, dell'«extra premio finale di fedeltà» e del rimborso del capitale, ai BTP Valore si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 13 giugno 2023 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 13 giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 15 giugno 2023.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.

Art. 7.

Il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento dell'«extra premio finale di fedeltà» di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

23A03299

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 2023.

Determinazione del contingente complessivo, individuazione delle sedi di servizio e rideterminazione delle piante organiche dei Procuratori europei delegati per le funzioni di merito presso le procure della Repubblica presso i tribunali di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020, e successive variazioni, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto legislativo, con cui viene stabilito che il Ministro della giustizia è l'autorità competente a concludere con il Procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2021 con cui, in attuazione degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è stato determinato il contingente complessivo dei Procuratori europei delegati e la relativa distribuzione territoriale, individuando, in conformità al dettato normativo, le sedi di servizio, il rispettivo ambito di operatività territoriale ed il numero di Procuratori europei delegati addetti a ciascuna sede;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022, con il quale è stata istituita la pianta organica dei Procuratori europei delegati presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia in numero pari a complessive venti unità, distribuite tra le nove sedi di servizio come indicato nel decreto ministeriale 15 aprile 2021;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo a «Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea "EPPO"», con cui le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state modificate prevedendo, in particolare, la designazione di Procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023, con cui è stata istituita la pianta organica dei Procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione;

Visto l'accordo concluso tra il Ministro della giustizia ed il Procuratore capo europeo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, della cui definizione, all'esito della acquisizione del prescritto parere reso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 gennaio 2023, è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 21 marzo 2023;

Rilevato che il suddetto accordo, nel confermare il contingente di venti unità dei Procuratori europei delegati per le funzioni di merito, prevede una diversa individuazione delle sedi di servizio e dell'ambito di operatività territoriale, ferma restando la competenza all'esercizio delle funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, sulla base delle motivazioni contenute nell'accordo medesimo;

Ritenuto, pertanto, che, in conformità ai contenuti dell'accordo concluso tra il Ministro della giustizia ed il Procuratore capo europeo, si rende necessario disporre la soppressione della sede di servizio di Catanzaro e l'estensione dell'ambito di operatività territoriale della sede di Roma ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria e della sede di Napoli al distretto di Potenza, come di seguito specificato:

Sede	Distretti compresi nel relativo ambito di operatività territoriale
Roma	Roma, Cagliari, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Reggio Calabria
Milano	Milano, Brescia
Bari	Bari, Campobasso, Lecce
Bologna	Bologna, Ancona, Firenze
Napoli	Napoli, Potenza, Salerno
Palermo	Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina
Torino	Torino, Genova
Venezia	Venezia, Trento, Trieste

Ritenuto, inoltre, che l'attuazione dell'accordo rende necessario rimodulare la distribuzione del contingente di venti Procuratori europei delegati, prevedendo l'attribuzione alla sede di Roma delle due unità assegnate in organico alla sede di Catanzaro, di cui è prevista la soppressione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei Procuratori europei delegati per le funzioni di merito è determinato in venti unità.

2. La sede di servizio, l'ambito di operatività territoriale ed il numero di Procuratori europei delegati per le funzioni di merito addetti a ciascuna sede sono determinati dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, è istituita la pianta organica dei Procuratori europei delegati per le funzioni di merito.

2. La tabella E vigente allegata al decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ordinari, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

Roma, 12 aprile 2023

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2023
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1409

ALLEGATO *1*

Sede	**Ambito di operatività territoriale**	**Procuratori europei delegati**
Roma	Roma, Cagliari, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Reggio Calabria	5
Milano	Milano, Brescia	3
Bari	Bari, Campobasso, Lecce	2
Bologna	Bologna, Ancona, Firenze	2
Napoli	Napoli, Potenza, Salerno	2
Palermo	Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina	2
Torino	Torino, Genova	2
Venezia	Venezia, Trento, Trieste	2

TABELLA *E*

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	*Magistrato Giudicante*					*Pubblico Ministero*			
	Presidente	*Presidente di sezione*	*Presidente sez. G.I.P.*	*Presidente aggiunto sez. G.I.P.*	*Giudice*	*Procuratore*	*Procuratore Aggiunto*	*Sostituto Procuratore*	*Procuratore Europeo Delegato*
AGRIGENTO	1	4	0	0	27	1	1	12	
ALESSANDRIA	1	2	0	0	26	1	1	11	
ANCONA	1	2	0	0	31	1	1	11	
AOSTA	1	0	0	0	7	1	0	4	
AREZZO	1	1	0	0	21	1	0	8	
ASCOLI PICENO	1	1	0	0	12	1	0	4	
ASTI	1	2	0	0	21	1	1	9	
AVELLINO	1	3	0	0	34	1	1	11	
AVEZZANO	1	0	0	0	10	1	0	4	
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	1	1	0	0	15	1	0	5	
BARI	1	9	1	1	86	1	4	34	2
BELLUNO	1	0	0	0	11	1	0	5	
BENEVENTO	1	3	0	0	31	1	1	13	
BERGAMO	1	4	0	0	51	1	1	18	
BIELLA	1	1	0	0	10	1	0	3	
BOLOGNA	1	8	1	1	77	1	3	26	2
BOLZANO/BOZEN	1	3	0	0	35	1	1	10	
BRESCIA	1	7	0	0	68	1	2	27	
BRINDISI	1	3	0	0	34	1	1	12	
BUSTO ARSIZIO	1	3	0	0	32	1	1	11	
CAGLIARI	1	6	0	0	56	1	2	19	
CALTAGIRONE	1	1	0	0	11	1	0	4	
CALTANISSETTA	1	5	0	0	28	1	2	16	
CAMPOBASSO	1	1	0	0	10	1	0	6	
CASSINO	1	2	0	0	22	1	0	9	
CASTROVILLARI	1	2	0	0	27	1	0	10	
CATANIA	1	13	1	1	104	1	5	41	
CATANZARO	1	5	0	0	48	1	3	26	
CHIETI	1	1	0	0	13	1	0	4	
CIVITAVECCHIA	1	2	0	0	23	1	0	9	
COMO	1	2	0	0	27	1	0	11	
COSENZA	1	5	0	0	32	1	1	12	
CREMONA	1	1	0	0	19	1	0	7	
CROTONE	1	1	0	0	21	1	0	5	
CUNEO	1	2	0	0	23	1	1	9	
ENNA	1	1	0	0	16	1	0	7	
FERMO	1	1	0	0	12	1	0	4	
FERRARA	1	1	0	0	20	1	0	8	
FIRENZE	1	9	1	1	79	1	3	30	

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	***Magistrato Giudicante***					***Pubblico Ministero***			
	Presidente	***Presidente di sezione***	***Presidente sez. G.I.P.***	***Presidente aggiunto sez. G.I.P.***	***Giudice***	***Procuratore***	***Procuratore Aggiunto***	***Sostituto Procuratore***	***Procuratore Europeo Delegato***
FOGGIA	1	6	0	0	62	1	2	25	
FORLI'	1	1	0	0	20	1	0	7	
FROSINONE	1	1	0	0	21	1	0	7	
GELA	1	1	0	0	12	1	0	5	
GENOVA	1	9	1	1	85	1	3	32	
GORIZIA	1	0	0	0	11	1	0	5	
GROSSETO	1	1	0	0	16	1	0	7	
IMPERIA	1	1	0	0	19	1	1	10	
ISERNIA	1	0	0	0	8	1	0	3	
IVREA	1	1	0	0	21	1	0	9	
LA SPEZIA	1	1	0	0	19	1	0	7	
LAGONEGRO	1	1	0	0	17	1	0	4	
LAMEZIA TERME	1	1	0	0	15	1	0	4	
LANCIANO	1	0	0	0	6	1	0	2	
LANUSEI	1	0	0	0	5	1	0	2	
L'AQUILA	1	1	0	0	12	1	0	6	
LARINO	1	0	0	0	8	1	0	2	
LATINA	1	3	0	0	39	1	1	13	
LECCE	1	6	0	0	59	1	2	19	
LECCO	1	1	0	0	13	1	0	5	
LIVORNO	1	2	0	0	23	1	0	8	
LOCRI	1	3	0	0	26	1	0	7	
LODI	1	1	0	0	18	1	0	6	
LUCCA	1	2	0	0	26	1	0	10	
MACERATA	1	1	0	0	20	1	0	8	
MANTOVA	1	1	0	0	20	1	0	8	
MARSALA	1	2	0	0	21	1	0	8	
MASSA	1	1	0	0	13	1	0	5	
MATERA	1	1	0	0	14	1	0	5	
MESSINA	1	6	0	0	42	1	3	19	
MILANO	1	30	1	1	264	1	8	82	3
MODENA	1	3	0	0	37	1	1	12	
MONZA	1	5	0	0	54	1	1	16	
NAPOLI	1	32	1	1	285	1	9	102	2
NAPOLI NORD	1	7	0	0	78	1	2	29	
NOCERA INFERIORE	1	2	0	0	30	1	0	11	
NOLA	1	4	0	0	46	1	1	15	
NOVARA	1	1	0	0	17	1	0	7	
NUORO	1	2	0	0	13	1	0	7	

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	*Magistrato Giudicante*					*Pubblico Ministero*			
	Presidente	***Presidente di sezione***	***Presidente sez. G.I.P.***	***Presidente aggiunto sez. G.I.P.***	***Giudice***	***Procuratore***	***Procuratore Aggiunto***	***Sostituto Procuratore***	***Procuratore Europeo Delegato***
ORISTANO	1	1	0	0	15	1	0	6	
PADOVA	1	4	0	0	42	1	1	16	
PALERMO	1	15	1	1	112	1	7	61	2
PALMI	1	3	0	0	27	1	1	9	
PAOLA	1	1	0	0	15	1	0	5	
PARMA	1	1	0	0	27	1	0	10	
PATTI	1	1	0	0	17	1	0	5	
PAVIA	1	3	0	0	33	1	1	12	
PERUGIA	1	3	0	0	33	1	1	14	
PESARO	1	1	0	0	14	1	0	5	
PESCARA	1	2	0	0	24	1	1	11	
PIACENZA	1	1	0	0	15	1	0	6	
PISA	1	2	0	0	25	1	0	10	
PISTOIA	1	1	0	0	18	1	0	7	
PORDENONE	1	1	0	0	19	1	0	8	
POTENZA	1	2	0	0	32	1	1	13	
PRATO	1	1	0	0	24	1	0	9	
RAGUSA	1	2	0	0	23	1	0	8	
RAVENNA	1	2	0	0	21	1	0	9	
REGGIO CALABRIA	1	6	0	0	56	1	3	29	
REGGIO EMILIA	1	1	0	0	27	1	0	10	
RIETI	1	1	0	0	11	1	0	5	
RIMINI	1	1	0	0	23	1	0	9	
ROMA	1	35	1	1	340	1	9	94	5
ROVERETO	1	0	0	0	8	1	0	2	
ROVIGO	1	1	0	0	17	1	0	6	
SALERNO	1	8	0	0	67	1	3	29	
SANTA MARIA CAPUA VETERE	1	9	0	0	81	1	2	25	
SASSARI	1	2	0	0	25	1	0	9	
SAVONA	1	2	0	0	21	1	0	8	
SCIACCA	1	0	0	0	9	1	0	4	
SIENA	1	1	0	0	17	1	0	7	
SIRACUSA	1	4	0	0	32	1	1	14	
SONDRIO	1	1	0	0	10	1	0	5	
SPOLETO	1	0	0	0	15	1	0	5	
SULMONA	1	0	0	0	5	1	0	2	
TARANTO	1	5	0	0	56	1	1	18	
TEMPIO PAUSANIA	1	1	0	0	13	1	0	6	
TERAMO	1	1	0	0	21	1	0	9	

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA									
SEDE	*Magistrato Giudicante*					*Pubblico Ministero*			
	Presidente	*Presidente di sezione*	*Presidente sez. G.I.P.*	*Presidente aggiunto sez. G.I.P.*	*Giudice*	*Procuratore*	*Procuratore Aggiunto*	*Sostituto Procuratore*	*Procuratore Europeo Delegato*
TERMINI IMERESE	1	1	0	0	23	1	0	9	
TERNI	1	1	0	0	18	1	0	7	
TIVOLI	1	1	0	0	28	1	0	11	
TORINO	1	17	1	1	147	1	6	56	2
TORRE ANNUNZIATA	1	4	0	0	46	1	1	14	
TRANI	1	3	0	0	36	1	1	11	
TRAPANI	1	3	0	0	21	1	1	11	
TRENTO	1	1	0	0	20	1	0	10	
TREVISO	1	4	0	0	36	1	0	13	
TRIESTE	1	2	1	1	26	1	0	11	
UDINE	1	3	0	0	32	1	1	14	
URBINO	1	0	0	0	5	1	0	2	
VALLO DELLA LUCANIA	1	1	0	0	12	1	0	3	
VARESE	1	2	0	0	23	1	0	8	
VASTO	1	0	0	0	6	1	0	2	
VELLETRI	1	3	0	0	39	1	0	14	
VENEZIA	1	6	1	1	57	1	3	22	2
VERBANIA	1	1	0	0	12	1	0	4	
VERCELLI	1	1	0	0	17	1	0	7	
VERONA	1	4	0	0	47	1	1	17	
VIBO VALENTIA	1	1	0	0	20	1	0	7	
VICENZA	1	3	0	0	39	1	1	15	
VITERBO	1	1	0	0	19	1	0	7	

23A03220

DECRETO 10 maggio 2023.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 3 febbraio 2023 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 2023, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020, è stato fissato in euro 11.734,93 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 9,4%;

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
BIRRITTERI

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1553

23A03238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenazone e procaina cloridrato, «Doloto».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 113 del 23 maggio 2023

Procedura europea n. DE/H/7192/001/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLOTO le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Germania;

confezione: «50 mg/g + 10 mg/g gocce auricolari, soluzione» - 1 flacone contagocce da 10 g in LDPE - A.I.C. n. 050547013 (in base 10) 1J6LB5 (in base 32);

principio attivo: fenazone e procaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH - Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg/g + 10 mg/g gocce auricolari, soluzione» - 1 flacone contagocce da 10 g in LDPE - A.I.C. n. 050547013 (in base 10) 1J6LB5 (in base 32) - classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 mg/g + 10 mg/g gocce auricolari, soluzione» - 1 flacone contagocce da 10 g in LDPE - A.I.C. n. 050547013 (in base 10) 1J6LB5 (in base 32) - classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2028 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03200

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cloperastina fendizoato, «Mitituss».

Estratto determina AAM/PPA n. 356/2023 del 24 maggio 2023

Codice pratica: VN2/2022/253.

Autorizzazione: si autorizzata il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II - B.II.d.1.e - modifica parametro di specifica (allargamento *range* specifica *PH)*;

tipo IB - B.II.b.1.e - sostituzione del sito di produzione del prodotto finito;

tipo IAin - B.II.b.1.a - sostituzione del sito responsabile del confezionamento secondario;

tipo IAin - B.II.b.1.b - sostituzione del sito responsabile del confezionamento primario;

tipo IAin - B.II.b.2.c.2 - sostituzione del sito responsabile del rilascio del prodotto finito;

tipo IA - B.II.b.2.a - sostituzione del sito responsabile del rilascio del rilascio del controllo microbiologico;

tipo IB B.II.b.3.f - inserimento fase di idratazione della gomma xantana;

tipo IB - B.II.b.3.f - inserimento fase della correzione del PH;

tipo IA - B.II.b.5.b - inserimento IPC: aspetto miscela (fase *I)*;

tipo IA - B.II.b.5.b - inserimento IPC: controllo pH (fase *III)*;

tipo IB - B.II.a.3.z - modifica della composizione del prodotto finito: (inserimento NaOH);

tipo IA – B.II.a.3.b.1 - modifica composizione prodotto finito (modifica quantità gomma xantana);

tipo IB - B.II.d.1.d - modifica parametro di specifica (rimozione specifica viscosità);

tipo IB - B.II.d.1.g - inserimento impurezze note e relativo metodo d'analisi;

tipo IB - 4 x B.II.d.2.d - sostituzione metodo d'analisi per:

impurezza ß-hydroxyethylpiperidina;

impurezze non note e impurezze totali;

identificazione e titolo del principio attivo;

identificazione e titolo conservanti.

Le modifiche hanno impatto sugli stampati: paragrafi 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale MITITUSS nella confezione:

A.I.C. n. 034275014 - «4 mg/ml sospensione orale» - flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia, codice fiscale 03759110988.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03201

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e cannabidiolo, «Sativex».

Estratto determina AAM/PPA n. 357/2023 del 24 maggio 2023

Codice pratica: MC1/2023/131BISBIS.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, alla società Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited, con sede legale in 5th floor, Waterloo Exchange, Waterloo Road D04 E5W7 Dublino, Irlanda, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SATIVEX, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare GW Pharma (International) BV, del seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 253/2023 del 5 aprile 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2023:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
SATIVEX «spray per mucosa orale» - 3 flaconi nebulizzatori con pompa dosatrice da 10 ml - 90 erogazioni	040548113	4000000000

Il lotto sopracitato può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03202

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil, «Olmesartan Medoxomil Day Zero».

Estratto determina AAM/PPA n. 360/2023 del 24 maggio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/777.

Cambio nome: C1B/2022/1295.

Numero procedura europea: IT/H/0883/001-003/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Day Zero ehf, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220 Hafnarfjordur, Islanda.

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL DAY ZERO.

Confezioni A.I.C.:

049849019 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

049849021 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

049849033 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al,

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale 07599831000, con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: CARDOL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03203

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ambroxolo cloridrato, «Amobronc».

Estratto determina AAM/PPA n. 358/2023 del 24 maggio 2023

Codice pratica: VN2/2023/40.

È autorizzata la seguente variazione: TIPO II - C.I.4 Aggiornamento degli stampati alla luce dei più recenti dati preclinici, clinici e di sicurezza; adeguamento all'ultima versione del QRD template, alla linea guida eccipienti, e modifiche editoriali minori. Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 6.1, 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e paragrafi 3, 10, 11, 15, 17, 18 delle etichette, relativamente al medicinale AMOBRONC nelle confezioni:

A.I.C. n. 025776030 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 025776067 - «3 mg/ml sciroppo» flacone in vetro da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in - via Salaria 1240 - 00138 Roma, codice fiscale: 00399680586.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03212

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina IP n.335 del 19 maggio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 24+4, 0,02 mg / 3 mg FILMOMHULDE TABLETTEN 3 blister da 24 + 4 compresse dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 33842, intestato alla società Bayer B.V. Siriusdreef 36 2132 WT Hoofddorp Paesi Bassi e prodotto da Bayer AG 13342 Berlino - Germania, Bayer Weimar GmbH und comma KG Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 044914036 (in base 10) 1BUPCN(in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: nelle compresse rivestite con film rosa chiaro attive:

nel nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b);

nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171) e ferro ossido rosso (E172);

nelle compresse rivestite con film bianche non attive:

nel nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (E470b);

nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 044914036;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

codice A.I.C.: 044914036;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03217

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 127/2023 del 29 maggio 2023

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

AURUM METALLICUM PRAEPARATUM, CONCHAE

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Weleda Italia S.r.l., domicilio fiscale Via Francesco Albani, 65 - 20148 Milano (Italia).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti relativi alla forma farmaceutica «soluzione iniettabile» 8 fiale in vetro da 1 ml del medicinale «Aurum Metallicum Preparatum», di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni relative alla forma farmaceutica «soluzione iniettabile» 8 fiale in vetro da 1 ml del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

3. I lotti del medicinale «Conchae», nonché i lotti relativi alla forma farmaceutica «polvere orale» del medicinale «Aurum Metallicum Praeparatum» di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710013	"D6 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 50 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710025	"D12 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 50 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710037	"D20 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 50 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710049	"D12 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 20 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710052	"D20 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 20 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710064	"D30 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 20 G	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710076	"D10 SOLUZIONE INIETTABILE" 8 FIALE IN VETRO DA 1 ML	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710088	"D15 SOLUZIONE INIETTABILE" 8 FIALE IN VETRO DA 1 ML	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2015/10228	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	047710090	"D30 SOLUZIONE INIETTABILE" 8 FIALE IN VETRO DA 1 ML	unitario	AURUM METALLICUM PRAEPARATUM	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2017/12335	CONCHAE	047360019	"D30 POLVERE ORALE" 1 FLACONE IN VETRO DA 20 G	unitario	CONCHAE	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	illimitato	SOP	C

23A03221

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Piperacillina/Tazobactam, «Piperacillina/Tazobactam Kalceks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 121 del 24 maggio 2023

Procedura europea N. DK/H/3290/001-002/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIPERACILLINA/TAZOBACTAM KALCEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 71E, Rīga, LV 1057, Lettonia (LV)

confezione: «2 g + 0.25 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050537012 (in base 10) 1J68KN (in base 32)

confezione: «2 g + 0.25 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050537024 (in base 10) 1J68L0 (in base 32)

confezione: «4 g + 0.5 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050537036 (in base 10) 1J68LD (in base 32)

confezione: «4 g + 0.5 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050537048 (in base 10) 1J68LS (in base 32)

Principio attivo: pipercacillina/tazobactam

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AS Kalceks

Krustpils iela 71E, Rīga, LV 1057, Lettonia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «2 g + 0.25 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050537012 (in base 10) 1J68KN (in base 32)

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «2 g + 0.25 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050537024 (in base 10) 1J68L0 (in base 32)

Confezione: «4 g + 0.5 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 050537048 (in base 10) 1J68LS (in base 32)

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: «4 g + 0.5 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 050537036 (in base 10) 1J68LD (in base 32)

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: internista e infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 dicembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03222

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Sugammadex, «Sugammadex Biosyn».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 123 del 24 maggio 2023

Procedura europea n. DE/H/7332/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX BIOSYN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: biosyn Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schorndorfer Strasse 32, 70734 Fellbach, Germania (DE),

confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml

A.I.C. n. 050494018 (in base 10) 1J4YL2 (in base 32)

Principio attivo: sugammadex

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Strasse 32, 70734 Fellbach, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 18/01/2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sapropterina, «Arpetran».

Estratto determina AAM/PPA n. 364/2023 del 24 maggio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/5.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società DAY ZERO ehf, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220 Hafnarfjordur, Islanda.

Medicinale: ARPETRAN.

Confezioni A.I.C. n.:

050030016 - «100 mg compresse solubili» 30 compresse in flacone HDPE;

050030028 - «100 mg compresse solubili» 120 compresse in flacone HDPE;

alla società PIAM Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00244540100, con sede legale e domicilio fiscale in - via Fieschi n. 8 - 16121 Genova, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03245

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti Società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 6 giugno 2023, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3 anni Plus, contraddistinta con la sigla «TF103A230606»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinta con la sigla «TF106A230606»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinta con la sigla «TF212A230606»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla «TF120A230606»;

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali 3 anni Plus, contraddistinti con la sigla «TF103A221027»;

i buoni fruttiferi postali 3x2, contraddistinti con la sigla «TF106A221027»;

i buoni fruttiferi postali 3x4, contraddistinti con la sigla «TF212A221027»;

i buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinti con la sigla «TF120A230124»;

i buoni fruttiferi postali 4x4, contraddistinti con la sigla «TF116A221027».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione i Fogli informativi dei buoni fruttiferi postali 3 anni Plus, buoni fruttiferi postali 3x2, buoni fruttiferi postali 3x4, buoni fruttiferi postali ordinari, contenenti le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

23A03230

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0822
Yen	149,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,676
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,86846
Fiorino ungherese	374,73
Zloty polacco	4,5133
Nuovo leu romeno	4,9737
Corona svedese	11,3765
Franco svizzero	0,97
Corona islandese	151,3
Corona norvegese	11,7765
Rublo russo	-
Lira turca	21,4629
Dollaro australiano	1,6294
Real brasiliano	5,4056
Dollaro canadese	1,4618
Yuan cinese	7,6067
Dollaro di Hong Kong	8,4696
Rupia indonesiana	16100,33
Shekel israeliano	3,9552
Rupia indiana	89,671
Won sudcoreano	1423,76
Peso messicano	19,3742
Ringgit malese	4,9218
Dollaro neozelandese	1,7232
Peso filippino	60,353
Dollaro di Singapore	1,4554
Baht tailandese	37,282
Rand sudafricano	20,9137

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03224

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0779
Yen	149,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,681
Corona danese	7,4475
Lira Sterlina	0,86993
Fiorino ungherese	376,45
Zloty polacco	4,5018
Nuovo leu romeno	4,972
Corona svedese	11,4494
Franco svizzero	0,9718
Corona islandese	151,3
Corona norvegese	11,792
Rublo russo	-
Lira turca	21,3993
Dollaro australiano	1,6282
Real brasiliano	5,3649
Dollaro canadese	1,4571
Yuan cinese	7,6039
Dollaro di Hong Kong	8,448
Rupia indonesiana	16043,23
Shekel israeliano	3,9756
Rupia indiana	89,2675
Won sudcoreano	1422,75
Peso messicano	19,3225
Ringgit malese	4,926
Dollaro neozelandese	1,7246
Peso filippino	60,052
Dollaro di Singapore	1,4527
Baht tailandese	37,435
Rand sudafricano	20,792

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03225

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0785
Yen	149,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,671
Corona danese	7,4477
Lira Sterlina	0,86993
Fiorino ungherese	372,7
Zloty polacco	4,49
Nuovo leu romeno	4,9614
Corona svedese	11,5103
Franco svizzero	0,9732
Corona islandese	151,3
Corona norvegese	11,8175
Rublo russo	-
Lira turca	21,4487
Dollaro australiano	1,6402
Real brasiliano	5,3397
Dollaro canadese	1,46
Yuan cinese	7,6005
Dollaro di Hong Kong	8,4462
Rupia indonesiana	16063,5
Shekel israeliano	4,0095
Rupia indiana	89,1473
Won sudcoreano	1421,92
Peso messicano	19,2493
Ringgit malese	4,9536
Dollaro neozelandese	1,7582
Peso filippino	60,068
Dollaro di Singapore	1,4526
Baht tailandese	37,171
Rand sudafricano	20,7479

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03226

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0735
Yen	149,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,645
Corona danese	7,4502
Lira Sterlina	0,86793
Fiorino ungherese	372,3
Zloty polacco	4,511
Nuovo leu romeno	4,9495
Corona svedese	11,549
Franco svizzero	0,9708
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,7695
Rublo russo	-
Lira turca	21,3944
Dollaro australiano	1,6443
Real brasiliano	5,332
Dollaro canadese	1,4599
Yuan cinese	7,5891
Dollaro di Hong Kong	8,4092
Rupia indonesiana	16040,83
Shekel israeliano	3,9894
Rupia indiana	88,8055
Won sudcoreano	1424,3
Peso messicano	19,0797
Ringgit malese	4,9655
Dollaro neozelandese	1,7655
Peso filippino	60,132
Dollaro di Singapore	1,4515
Baht tailandese	37,154
Rand sudafricano	20,7466

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03227

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0751
Yen	150,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,648
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,86813
Fiorino ungherese	371,61
Zloty polacco	4,5354
Nuovo leu romeno	4,9572
Corona svedese	11,528
Franco svizzero	0,9707
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,8218
Rublo russo	-
Lira turca	21,534
Dollaro australiano	1,6439
Real brasiliano	5,3878
Dollaro canadese	1,463
Yuan cinese	7,5874
Dollaro di Hong Kong	8,423
Rupia indonesiana	16085,65
Shekel israeliano	4,018
Rupia indiana	88,8049
Won sudcoreano	1425,46
Peso messicano	19,069
Ringgit malese	4,9465
Dollaro neozelandese	1,7656
Peso filippino	60,011
Dollaro di Singapore	1,452
Baht tailandese	37,263
Rand sudafricano	21,0148

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A03228

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie di bronzo al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 265 datato 22 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico conferita al Maggiore Giuseppe Angelino, nato il 21 luglio 1983 a Maddaloni (CE), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di elicottero HH139B impegnato nell'ambito di un'operazione di soccorso, veniva chiamato a effettuare una complessa e pericolosa missione che consentiva il recupero di una donna gravemente ferita precipitata da una parete strapiombante e di un uomo rimasto bloccato sul ripido versante nel tentativo di raggiungere la sventurata. Nonostante l'incombente rischio dovuto alla zona di operazione particolarmente impraticabile e legata alla morfologia del territorio, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con tutto il personale coinvolto nel soccorso, a recuperare i malcapitati e trasportarli presso il presidio ospedaliero. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia una situazione inedita e altamente pericolosa, riscuotendo l'unanime plauso delle autorità politiche, civili e militari coinvolte nell'evento esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare» — Cieli di Filicudi (Messina), 4 gennaio 2023.

Con decreto presidenziale n. 266 datato 22 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico conferita al Sottotenente Claudio Pollina, nato il 22 dicembre 1995 a Erice (TP), con la seguente motivazione:

«Copilota di elicottero HH139B impegnato nell'ambito di un'operazione di soccorso, veniva chiamato a effettuare una difficile e pericolosa missione che consentiva il recupero di una donna precipitata da una parete strapiombante in un area eccezionalmente impervia e di un uomo rimasto bloccato sul ripido versante nel tentativo di raggiungere la malcapitata. Nonostante l'incombente rischio dovuto alla vicinanza delle pareti rocciose, alle pessime condizioni meteorologiche, in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva, in sinergia con il personale di equipaggio, a portare in salvo la donna gravemente ferita e l'uomo rimasto bloccato. Esemplare figura di ufficiale che, in un'area particolarmente impervia e complessa, dava prova di eccezionale perizia e di concreta sensibilità militare e umana, contribuendo, in modo altamente significativo, ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Aeronautica militare» — Cieli di Filicudi (Messina), 4 gennaio 2023.

Con decreto presidenziale n. 267 datato 22 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico conferita al Maresciallo di 2ª classe Alessandro Urbani, nato il 3 maggio 1995 a Roma, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale operatore di bordo - Operatore S.A.R. membro di equipaggio di elicottero HH139B veniva impegnato in un volo di soccorso che consentiva il recupero di una donna gravemente ferita precipitata da una parete strapiombante in un'area eccezionalmente impervia e di un uomo rimasto bloccato sul ripido versante nel tentativo di raggiungere la malcapitata. Dopo una serie di tentativi del velivolo di avvicinarsi alla zona di intervento senza successo, si adoperava affinché il personale aerosoccorritore e relative attrezzature fossero calate al suolo in sicurezza. Nonostante le operazioni fossero condotte in orario notturno e in un'area caratterizzata da salti di roccia, pareti strapiombanti, pendii estremamente ripidi e fitta vegetazione, permetteva il recupero dei malcapitati. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare, riscuotendo l'unanime plauso delle autorità politiche, civili e militari coinvolte nell'evento» — Cieli di Filicudi (Messina), 4 gennaio 2023.

Con decreto presidenziale n. 268 datato 22 maggio 2023 è stata concessa la medaglia di bronzo al valore Aeronautico conferita al Sergente maggiore «aiutante» Lorenzo Zuccaro, nato il 15 dicembre 1977 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale aerosoccorritore membro di equipaggio di elicottero HH139B veniva impegnato in un volo di soccorso che consentiva il recupero di una donna precipitata da una parete strapiombante in un'area eccezionalmente impervia e di un uomo rimasto bloccato sul ripido versante nel tentativo di raggiungere la malcapitata. Dopo una serie di tentativi del velivolo di avvicinarsi alla zona di intervento senza successo, non esitava, unitamente a due tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, a farsi calare tramite verricello in un'area caratterizzata da salti di roccia, pareti strapiombanti, pendii estremamente ripidi e fitta vegetazione pur di raggiungere la donna gravemente ferita. In mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi elettrici disponibili e con i visori notturni, riusciva, in sinergia con il personale aerosoccorritore, a portare in zona di sicurezza i due sventurati per poi permetterne l'imbarco sull'elicottero. Chiaro esempio di abnegazione, senso del dovere e fedeltà al giuramento prestato, con estremo coraggio e singolare perizia dava sicuro lustro alla Forza armata, ponendosi come modello di eccezionale professionalità militare e di straordinaria umanità» — Isola di Filicudi (Messina), 4 gennaio 2023.

23A03204

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del signor Tomaž Sussi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di Susič, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0028458 di data 12 maggio 2023, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 2 novembre 1942 dal Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Susič Giuseppe Jožef, nato il 16 aprile 1910 a Gorizia era stato ridotto nella forma italiana di Sussi.

Per l'effetto, il cognome del signor Tomaž Sussi nipote di Giuseppe Jožef nato il 4 gennaio 1972 a Trieste e qui residente in via Carsia n. 13 è ripristinato nella forma originaria di Susič, come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

23A03205

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-130) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.